



RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE: "NORME PER FACILITARE E SEMPLIFICARE L'AVVIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE".

Eccellentissimi Capitani Reggenti, Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

nella seduta del 5 aprile u.s. la III Commissione Consiliare Permanente ha esaminato in sede referente il progetto di legge "Disciplina del negozio a tempo" dopo che il Consiglio Grande e Generale lo ha licenziato in prima lettura in data 24 novembre 2021, assegnandolo alla suddetta Commissione.

Il progetto di legge, che introduce modifiche alla legge sulle società, così come spiegato dal Segretario di Stato per l'Industria durante l'illustrazione in Commissione, si inserisce all'interno di un più ampio e complessivo percorso mirato a semplificare l'attuale normativa che disciplina il settore societario, al fine di incentivarne e potenziarne lo sviluppo con effetti diretti sulla competitività del sistema paese.

L'attuale intervento normativo si prefigge di ridurre i tempi tecnici di avvio dell'attività societaria e di introdurre strumenti, talvolta totalmente innovativi, che amplino le possibilità operative di investimento.

Di seguito si enucleano sinteticamente le ragioni che hanno determinato la razionalizzazione delle disposizioni vigenti e la concomitante introduzione di nuovi istituti al fine di conseguire l'auspicata maggior competitività dell'intero comparto.

La presente relazione, nel toccare articolo per articolo, è limitata agli interventi di maggior impatto e a quelli che necessitano di spiegazioni rispetto alla lettera delle norme

Art.1. La razionalizzazione e semplificazione dei requisiti di inidoneità, mira a coniugare il diritto di rango costituzionale della libertà d'impresa con la necessità di limitare tale diritto in presenza di elementi di effettiva gravità. A tal fine si è introdotto il parametro della concreta pena irrogata e della tipologia del misfatto che deve essere contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, dei pubblici ufficiali contro l'amministrazione pubblica, per misfatti di traffico di stupefacenti o relativi fatture o altri documenti inesistenti o relativi associazioni di stampo malavitoso, sottoponendo i casi di effettiva rilevanza all'ottenimento della piena riabilitazione. In ciò il nostro Paese continua a distinguersi dal resto dei paesi europei (compresa l'Italia) che non subordinano ordinariamente a requisiti di onorabilità la possibilità di acquisire partecipazioni o assumere cariche sociali.

Art.2. Si sono precisati i dati che devono essere iscritti nel Registro, introducendo un elenco tassativo idoneo a resecare in radice ogni possibile disomogeneità di iscrizione e conseguente annotamento di altre voci non espressamente previste.







Conformemente alla pubblica fede riservata al Registro, si è affermato il principio che il vaglio e l'iscrizione siano e debbano rimanere in capo alla pubblica amministrazione: la scelta è caduta sull'Ufficio Attività Economiche per le comprovate competenze e capacità, fermo restando che in caso di necessità verranno allo stesso destinate nuove professionalità. I tempi di iscrizione sono stati contingentati per la massima celerità nell'avvio delle attività economiche e nell'aggiornamento dei dati societari.

Art.3. Si è introdotta una particolare modalità di versamento dei conferimenti in denaro a mezzo fideiussione.

Il rilascio della fideiussione costituisce a tutti gli effetti ed è pertanto equiparato al versamento del capitale sociale in denaro: l'amministratore della società ne potrà conseguentemente disporre in ogni momento ai sensi di legge e secondo i principi amministrativo/contabili ordinari già previsti per i conferimenti in denaro. In tal senso, qualora necessario, potrà egli escutere in ogni momento la fideiussione, fermo restando la possibilità per il socio di evitarlo versando seduta stante in favore della società la corrispondente somma di denaro.

Essendo il rilascio della fideiussione a titolo di vero e proprio versamento di capitale definitivo, l'amministratore è obbligato ad escutere detta fideiussione in tempo utile prima della scadenza qualora la stessa non fosse rinnovata nei tempi previsti dalla norma.

L'introduzione di questo strumento, altamente innovativo, dovrebbe contemperare da un lato le esigenze del socio al minor esborso economico diretto, con quelle, sempre più sentite ed auspicate, di una effettiva garanzia del capitale sociale anche nei confronti del ceto creditorio, in primis del pubblico erario, dall'altro costituire un volano per l'attività bancaria in un settore fino ad oggi del tutto insondato.

Art.4. Si è abolita l'anacronistica distinzione fra società "a pluralità di soci" e società a socio unico, che pertanto risultano oggi equiparate con riferimento al capitale sociale ed alle tempistiche di versamento dello stesso.

Art.5. Si è introdotta una deroga all'ammontare minimo del capitale sociale portato ad € 9.000,00. Tale diminuzione è stata subordinata all'indisponibilità delle somme versate, sempre al fine di contemperare gli opposti interessi già sopra meglio evidenziati. In particolare sono evidenti le finalità di incentivazione di tutte quelle attività imprenditoriali, soprattutto, ma non solo, giovanili, a forte valore aggiunto immateriale, che ben potranno beneficiare di tale disposizione.

Art.7. Al fine di semplificare l'avvio delle attività economiche si è previsto che la domanda di iscrizione nel Registro possa essere presentata indipendentemente dall'avvenuta registrazione dell'atto, essendo il notaio obbligato al pagamento della relativa imposta e pertanto senza pregiudizio per le pubbliche entrate.

Art.11. Sono state introdotte profonde innovazioni volte a consentire la partecipazione assembleare da remoto, rendendo definitiva la possibilità temporalmente prevista durante la crisi pandemica. Si ritiene infatti tale adeguamento conforme alle





aspettative ed alle modalità operative oggi ritenute più avanzate e già adottate in altri paesi. L'intervento costituisce un primo passo nella direzione di una effettiva implementazione degli strumenti che le moderne tecnologie mettono e soprattutto metteranno in un tempo non lontano a disposizione degli utenti privati.

- Art.12. E' stata introdotta la possibilità di tenere riunioni assembleari in teleconferenza, prevedendo la partecipazione da remoto tanto dei soci quanto delle cariche sociali.
- Art.15. Si conferma che anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute con modalità da remoto dei loro componenti, con l'introduzione di norme più snelle rispetto alle attuali.
- Art.16. La carica di Amministratore passa da una durata massima triennale, seppur rinnovabile, al tempo indeterminato, il tutto anche per ridurre le numerose, e a volte davvero inutili, attività di iscrizione nel Registro.
- Art.17. La carica di Sindaco durerà al massimo tre mandati in ciò accogliendo le istanze degli Ordini professionali.
- Art. 25. Il concetto di Soggetto Inidoneo viene inserito tra i requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza individuale di fatto semplificando ed unificando la norma. Ultimate le indicazioni e le specifiche dei singoli articoli, pare opportuno precisare che con posizione condivisa con le forze di maggioranza, è stato eliminato dal presente progetto di legge un articolo dedicato alla semplificazione del processo di adeguata verifica in materia societaria riferito in particolare alla fase di costituzione delle società e ciò in ragione della volontà di definire un intervento unitario in materia nei prossimi mesi che, tuttavia, dovrà prevedere precise linee di riforma e semplificazione della normativa in materia.

In particolare al fine di semplificare i processi di adeguata verifica e al contempo garantire il rispetto dei principi internazionali di sicurezza è indispensabile che i relativi obblighi possano essere ritenuti a basso profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo purché sia garantita la tracciatura di qualsiasi somma di denaro corrisposta o comunque trasferita e alla contestuale sussistenza dei seguenti ulteriori precisi e qualificanti elementi:

- a) indici di rischio relativi a tipologie di soggetti quali:
- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
- 3) soggetti residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della successiva lettera b);
- b) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:





- 1) Repubblica di San Marino;
- 2) Stati membri dell'Unione Europea;
- 3) Paesi terzi alla UE dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 4) Paesi terzi alla UE che fonti autorevoli e indipendenti valutino essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 5) Paesi terzi alla UE che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Quanto sopra, da adottarsi, dunque, unitamente al più generale intervento in itinere riguardante le norme di prevenzione e quindi a contrasto del terrorismo e del riciclaggio e in particolare l'adeguata verifica da parte dei soggetti designati, sarà indispensabile al fine di avvicinare il nostro paese agli altri paesi anche europei, pur sempre nell'osservanza di quel principio di cautela e di totale rispetto delle direttive emanate tempo per tempo dagli organismi internazionali che ha e deve uniformare ogni intervento in materia.

Concludendo, le novità introdotte, pur di grande importanza, non rappresentano l'ultimo intervento in materia, essendo in gestazione l'introduzione di nuove tipologie societarie e la dematerializzazione degli atti societari attraverso l'introduzione e l'utilizzo della firma digitale e di quant'altro necessario per tale fine.

I Gruppi Consiliari di maggioranza e di opposizione non hanno presentato emendamenti al progetto di legge.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Emendamento modificativo dell'art.1, comma 1, punto 8, lettera c):

Sono state modificate le condizioni che determinano la qualifica di "soggetto inidoneo". E' stata reintrodotto l'elenco delle tipologie di misfatti rilevanti alla qualificazione del soggetto quale soggetto inidoneo.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 9 bis:

Prevede espressamente la possibilità di mancata emissione del certificato azionario, salvo il diritto del titolare di disporne.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 17 bis:

Dispone che n caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci l'assemblea dei soci deve provvedere alla sostituzione, non oltre trenta giorni da quando la Società ne è venuta a conoscenza. Trascorso il predetto termine la sostituzione verrà disposta dal Commissario della Legge su richiesta di uno o più sindaci o da ciascun socio.

Emendamento modificativo dell'art.25:





Il concetto di Soggetto Inidoneo viene inserito tra i requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza individuale di fatto semplificando ed unificando la norma.

Dai Commissari non sono state avanzate osservazioni alle modifiche presentate e gli emendamenti sono stati tutti approvati a maggioranza.

Tutti gli articoli sono stati accolti a maggioranza.

Il lavoro della Commissione III relativo alla discussione in sede referente del progetto di legge "Disciplina del negozio a tempo" si è concluso con il suo accoglimento all'unanimità.

A conclusione dei lavori, il sottoscritto Consigliere Michela Pelliccioni si è proposto per la redazione della relazione unica sul progetto di legge, con approvazione dei presenti.

Eccellenze, Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Relatore Unico Consigliere Michela Pelliccioni

lhery